

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2013, n. 15-5321

Approvazione della Convenzione fra la Regione Piemonte e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue per la raccolta del sangue umano a scopo trasfusionale per il triennio 2013-2015.

A relazione dell'Assessore Monferino:

In Piemonte i rapporti fra le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ed il Servizio Sanitario Regionale sono da tempo regolati da convenzioni che definiscono gli impegni reciproci finalizzati al soddisfacimento del fabbisogno di sangue ed emoderivati, nonchè alla tutela della salute del donatore e del ricevente.

Le convenzioni fra le Aziende Sanitarie sede di Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e le Associazioni operanti sul proprio territorio sono stipulate conformemente ai principi enunciati nella convenzione quadro regionale, ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. atti 115/CSR).

Lo schema tipo di convenzione previsto dall'Accordo, recepito in Piemonte con D.G.R. n. 6-9935 del 3 novembre 2008, fissava inoltre le tariffe minime di rimborso per le attività associative e per l'eventuale attività di raccolta svolte dalle Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue, uniformi su tutto il territorio nazionale.

La Regione Piemonte, all'atto della sottoscrizione della Convenzione per il triennio 2009-2011 con le Associazioni maggiormente rappresentative sul proprio territorio: AVIS, FIDAS, CABS, CRI, di cui alla D.G.R. n. 19-10724 del 9 febbraio 2009 e stipulata l'1 aprile 2009 (rep. n. 14289), ha confermato le tariffe di rimborso in vigore laddove più vantaggiose per le Associazioni/Federazioni rispetto a quelle previste dall'Accordo in argomento. Ha altresì confermato la clausola di rivalutazione annuale in base all'indice FOI dell'Istat, prevista dall'Accordo per le tariffe minime nazionali, e gli incentivi relativi al raggiungimento di obiettivi di raccolta in vigore nel 2009. L'applicazione della clausola di rivalutazione annuale delle tariffe di rimborso per le attività associative e per l'eventuale attività di raccolta ha portato ad accentuare negli anni il divario tra tariffe regionali e nazionali.

Con la D.G.R. 57-3567 del 19 marzo 2012 è stata prorogata fino al 1 gennaio 2013 la Convenzione quadro regionale Rep atti n. 14289 del 1 aprile 2009.

Tenendo conto delle mutate condizioni relative alla disponibilità di risorse finanziarie per garantire la sostenibilità economica del Servizio sanitario regionale caratterizzate da numerosi provvedimenti normativi statali che hanno notevolmente ridotto l'entità dei trasferimenti a valere sul Fondo sanitario nazionale, con il presente provvedimento si intende approvare la Convenzione quadro regionale con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue per il triennio 2013-2015 allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

vista la L. 219/2005;

visto il D.Lgs. n. 261/2007;
vista la D.G.R. n. 5-5900 del 21 maggio 2007;
visto l'Accordo Stato – Regioni – Province Autonome Rep. 115/CSR del 20 marzo 2008;
vista la D.G.R. n. 6-9935 del 3 novembre 2008;
vista la D.G.R. n. 19-10724 del 9 febbraio 2009;
vista la D.G.R. 57-3567 del 19 marzo 2012;
visto il parere favorevole della Commissione Regionale Sangue espresso in data 18.12.2012;
visto il parere favorevole del Co.Re.S.A. espresso in data 16.01.2013;

delibera

- di approvare la convenzione fra la Regione Piemonte e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue maggiormente rappresentative sul territorio: A.V.I.S. Piemonte, FIDAS Federazione Regionale Piemonte, Consorzio Amici Banca del Sangue, C.R.I. allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, per il triennio 2013-2015 in parziale sanatoria;
- di dare atto che la spesa sanitaria derivante dall'attuazione della convenzione di cui sopra trova copertura nell'ambito dell'assegnazione ordinaria di parte corrente alle Aziende sanitarie Locali / Ospedaliere;
- di demandare la firma della convenzione all'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE FRA LA REGIONE PIEMONTE E LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE A.V.I.S. PIEMONTE, F.I.D.A.S. FEDERAZIONE REGIONALE PIEMONTE, CONSORZIO AMICI BANCA DEL SANGUE, C.R.I. PER LA RACCOLTA DEL SANGUE UMANO A SCOPO TRASFUSIONALE.

Tra la REGIONE PIEMONTE (omissis) rappresentata nella persona dell'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità pro tempore, Ing. Paolo Monferino, (omissis), ai fini del presente atto domiciliata in Torino, C.so Regina Margherita 153 bis

e l'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE, A.V.I.S. PIEMONTE, rappresentata dal Presidente Dr. Giuseppe Marescotti, (omissis), ai fini del presente atto domiciliato in Pianezza, Via Torino 19

e la F.I.D.A.S. FEDERAZIONE REGIONALE PIEMONTE, rappresentata dal Presidente dott. Agostino Re Rebaudengo, (omissis), ai fini del presente atto domiciliato in Torino, Via Ponza 2

e il CONSORZIO AMICI BANCA DEL SANGUE, rappresentato dal Presidente Geom. Fernando Prono, (omissis), ai fini del presente atto domiciliato in Torino, C.so Regina Margherita 267 c/o Associazione Donatori Sangue Dipendenti ENEL

e la CROCE ROSSA ITALIANA, rappresentata dal Commissario Regionale DS Dott. Colum B.A. Donnelly, (omissis), ai fini del presente atto domiciliato in Torino, C.so Trento, 13.

PREMESSO CHE:

- a. la Convenzione di cui trattasi si inserisce all'interno di uno scenario, relativo alla disponibilità di risorse finanziarie per garantire la sostenibilità economica del Servizio sanitario regionale nel triennio 2013-2015, caratterizzato dai numerosi provvedimenti normativi statali che hanno notevolmente ridotto l'entità dei trasferimenti a valere sul Fondo sanitario nazionale;
- b. nella Regione Piemonte i rapporti con le Associazioni e le Federazioni maggiormente rappresentative sul territorio, AVIS, FIDAS, CABS, CRI, sono disciplinati dalla Convenzione quadro regionale rep. 14289 dell'1 aprile 2009;
- c. conformemente a detta Convenzione quadro, a livello locale sono state stipulate le Convenzioni fra le Aziende sanitarie sede di Servizio TrASFusionale e le Associazioni operanti sul proprio territorio;
- d. il 1° gennaio 2013 è scaduta la citata Convenzione quadro regionale stipulata per il triennio 2009-2011 e già prorogata per l'anno 2012 con D.G.R. n. 57-3567;
- e. la Convenzione di cui al paragrafo precedente recepiva lo schema tipo previsto dall'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008, Rep. Atti 115/CSR, recepito con D.G.R. n. 6-9935 del 3 novembre 2008, che fissava inoltre tariffe minime di rimborso per le attività associative e per l'eventuale attività di raccolta svolte dalle Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue uniformi su tutto il territorio nazionale;

- f. la Regione Piemonte, all'atto della sottoscrizione della Convenzione rep. 14289 dell'1 aprile 2009, ha confermato le tariffe di rimborso in vigore, laddove più vantaggiose per le Associazioni/Federazioni rispetto a quelle previste dall'Accordo, confermando altresì la clausola di rivalutazione annuale in base all'indice FOI dell'Istat;
- g. l'applicazione di tale rivalutazione ha portato ad accentuare negli anni il divario tra tariffe regionali e nazionali;
- h. il Piano Sangue e Plasma Regionale vigente, approvato con D.G.R. n. 5-5900 del 21 maggio 2007, si pone fra gli obiettivi la valorizzazione del ruolo svolto dalle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue per il conseguimento dell'autosufficienza regionale e nazionale ottenuta mediante la promozione della donazione volontaria, consapevole periodica e non remunerata;
- i. il D.Lgs. 20 dicembre 2007 individua le Unità di raccolta gestite dalle Associazioni / Federazioni come strutture trasfusionali, parte integrante della rete omonima;
- j. con D.G.R. n. 33-1969 del 29.4.2011 è stato recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 242/CSR del 6 dicembre 2010 che prevede i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici per i servizi trasfusionali e le unità di raccolta;
- k. con D.D. n. 636 del 14.9.2012 e s.m.i., nelle more dell'accreditamento istituzionale secondo i principi dell'Accordo di cui al paragrafo precedente, è stata confermata l'autorizzazione a svolgere saltuariamente attività di raccolta del sangue umano nelle sedi elencate, afferenti ai Simt ed alle UdR associative;
- l. la Commissione Regionale Sangue ha espresso parere favorevole in data 18.12.2012;
- m. il Co.Re.S.A. ha espresso parere favorevole in data 16.1.2013;

vista la D.G.R. n.....del..... di approvazione della presente Convenzione e mandato all'Assessore alla stipula

TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
(principi generali)

La presente convenzione, in armonia con quanto sancito nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. 115/CSR del 20 marzo 2008, fissa i seguenti principi cui devono essere ispirati i rapporti fra la Regione Piemonte, le Aziende sanitarie regionali e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (di seguito chiamate Associazioni) maggiormente rappresentative e operanti sul territorio regionale:

- a. garanzia della partecipazione delle Associazioni alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali;
- b. promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- c. promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
- d. promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;

- e. sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni e definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il sistema trasfusionale;
- f. sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dalle Associazioni attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
- g. promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
- h. promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dalle Associazioni;
- i. inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;
- j. incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
- k. definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della convenzione secondo i principi di eticità, di efficienza economica e di gradualità applicativa degli obiettivi di miglioramento della raccolta;
- l. definizione di: durata, validità, modalità e organismi di controllo sull'applicazione della convenzione stessa.

Art. 2

(partecipazione delle Associazioni alla programmazione e organizzazione regionale e locale)

La Regione garantisce la partecipazione delle Associazioni alla programmazione e organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali mediante:

- a. a livello regionale la presenza di loro esponenti all'interno della Commissione regionale per i problemi della raccolta, conservazione, distribuzione ed utilizzo del sangue umano istituita con L.R. 28.12.87 n. 67 nella misura di un rappresentante per ogni Associazione maggiormente rappresentativa, intendendosi per esso la presenza di almeno 2.000 donatori attivi (donatori che abbiano effettuato almeno due donazioni di cui l'ultima nei 2 anni precedenti);
- b. a livello di area sovrazonale la presenza di loro esponenti all'interno delle cabine di regia istituite ai sensi della D.G.R. n. 5-5900 del 21.05.07 (Piano Sangue e Plasma Regionale) nella misura di un rappresentante per ogni Associazione maggiormente rappresentativa, intendendosi per esso la presenza, nell'area di riferimento, di almeno 500 donatori attivi (donatori che abbiano effettuato almeno due donazioni di cui l'ultima nei 2 anni precedenti);
- c. a livello di presidio ospedaliero (ovvero di presidi riuniti) la presenza di un esponente all'interno dei Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue scelto in comune accordo fra le Associazioni più rappresentative del territorio.

Art. 3

(promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti)

La Regione riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibile delle Associazioni e, d'intesa con esse, promuove e sostiene:

1. iniziative di sensibilizzazione della popolazione ai valori di solidarietà e alla cultura della donazione volontaria, periodica, non remunerata;

2. l'informazione sulle tecniche di donazione e sulla loro evoluzione;
3. l'informazione inerente la prevenzione, la diagnosi, la cura delle malattie del sangue e di quelle trasmissibili con il sangue;
4. l'informazione sulle iniziative volte a migliorare la sicurezza trasfusionale, anche in applicazione delle direttive nazionali e comunitarie in materia;
5. campagne di educazione sanitaria e campagne volte ad incrementare la base dei donatori di sangue e di precursori emopoietici.

Art. 4

(organizzazione della chiamata e della raccolta di sangue e dei suoi componenti gestite dalle Associazioni)

Gli obiettivi annuali di raccolta definiti dalla Giunta Regionale tendenti all'autosufficienza regionale e nazionale diventano obiettivo annuale per tutte le strutture trasfusionali e per le Associazioni.

Le Associazioni si impegnano, su programmi concordati all'interno delle cabine di regia, alla chiamata dei propri donatori volontari necessari alla copertura del fabbisogno per le varie procedure di prelievo.

Le Associazioni si impegnano ad inviare i propri donatori esclusivamente presso le sedi concordate.

Sulla base di quanto previsto dal Piano Sangue Regionale e dai programmi annuali di raccolta, la Regione e le Aziende sanitarie possono concordare con le Associazioni specifiche azioni di sostegno per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare per quanto concerne l'informatizzazione dei servizi favorendo la costruzione di una banca dati condivisa tra Associazione e struttura trasfusionale di riferimento.

Le Associazioni che gestiscono Unità di Raccolta in conformità alla specifica disciplina in materia stipulano con le Aziende sanitarie di riferimento specifica convenzione ove vengono dettagliate le modalità di integrazione tecnica e funzionale con il servizio trasfusionale competente, i relativi standard operativi e gli eventuali rimborsi per servizi aggiuntivi.

Art. 5

(formazione)

La Regione, le Aziende sanitarie e le Associazioni perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

La Regione e le Aziende sanitarie, in accordo con le Associazioni, favoriscono periodici aggiornamenti dei donatori ogni qual volta verranno modificate le tecniche di prelievo o quando, anche a richiesta di una sola delle parti, sia ritenuta utile una corretta informazione dei donatori.

Art. 6

(tutela del donatore e promozione della salute)

La Regione riconosce alle Associazioni la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti e pertanto

impegna le Aziende sanitarie, nell'ambito dei rispettivi rapporti convenzionali e applicazione dei protocolli operativi, a garantire:

1. il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
2. l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
3. il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
4. la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
5. il coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
6. il coinvolgimento del direttore sanitario dell'Associazione;
7. un adeguato ristoro post trasfusionale ai donatori presentatisi per il prelievo a scopo trasfusionale direttamente o tramite l'Associazione.

La Regione e le Aziende sanitarie, a livello di cabine di regia, possono concordare con le Associazioni lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

Art. 7

(copertura assicurativa)

La Regione impegna le Aziende sanitarie a stipulare, d'intesa con le Associazioni, idonee polizze assicurative che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

La stipula delle polizze assicurative è demandata alle Associazioni, nel caso di gestione propria dell'Unità di Raccolta, fermo restando le garanzie sopra elencate e con oneri a carico dell'Azienda sanitaria sede del servizio trasfusionale di riferimento.

La polizza assicurativa è parte integrante della convenzione.

Art. 8

(rapporti economici)

Nonostante quanto indicato in premessa (ai punti a, d, e, f, g), in considerazione del ruolo rilevante della raccolta associativa ai fini del soddisfacimento del fabbisogno, per lo svolgimento delle attività effettuata dalle Associazioni e Federazioni la Regione, tramite le Aziende sanitarie, garantisce il rimborso dei costi delle attività associative, nonché della eventuale attività di raccolta, fissando le quote in vigore nella Regione Piemonte al 31 dicembre 2012, di cui all'allegato A della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa.

La Regione riconosce altresì alle Associazioni / Federazioni firmatarie, attraverso le Aziende Sanitarie di riferimento, quote aggiuntive rispetto alle tariffe di rimborso sulla base del

raggiungimento di preordinati obiettivi collegati soprattutto alla garanzia di regolare invio dei donatori nel corso dell'anno in relazione anche ai fabbisogni dei gruppi sanguigni necessari.

Nell'ambito di un percorso condiviso orientato al miglioramento della programmazione della raccolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 punto k, gli obiettivi e i corrispondenti incentivi verranno riesaminati con il provvedimento annuale di programmazione della raccolta e compensazione, sentita la Commissione Regionale Sangue.

La spinta generale alla razionalizzazione ed efficienza dei costi di produzione induce altresì a definire, seppur con gradualità applicativa, criteri di rimborsabilità delle attività di raccolta non aderenti alla programmazione regionale, inclusa la raccolta con proporzioni definite tra i gruppi sanguigni.

In sede di prima attuazione della presente Convenzione si conferma l'applicazione degli incentivi nella misura in vigore alla data del 31 dicembre 2012 per il raggiungimento di due obiettivi collegati alla raccolta e precisamente:

- obiettivo 1, incentivo €0.37: numero totale annuo di donazioni (sangue intero + plasma + altri componenti in aferesi) non inferiore a -3% programmazione regionale;
- obiettivo 2, incentivo €0.59: numero totale di donazioni di globuli rossi (sangue intero + aferesi) nei mesi di luglio e agosto non inferiore a -2% anno precedente.

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi determina un incremento tariffario su tutte le unità raccolte nell'anno e precisamente su tutti gli emocomponenti per l'obiettivo 1 e su tutte le unità di globuli rossi per l'obiettivo 2.

Le quote di rimborso a valere dal 1° gennaio 2013 derivanti dall'applicazione congiunta delle quote previste dall'Allegato A e dagli incentivi regionali sono riportate nella tabella Allegato B come parte integrante della presente convenzione.

Le attività svolte dalle Associazioni non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, articolo 8, comma 2.

I rimborsi alle Associazioni da parte delle Aziende sanitarie sono pagati entro i limiti stabiliti dal decreto Legislativo 231 del 9 ottobre 2002.

Art. 9

(accesso ai documenti amministrativi)

Alle Associazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e delle Aziende sanitarie convenzionate secondo quanto disposto dall'art.11 della legge 11 agosto 1991 n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

(durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità 3 anni a decorre dal 1° gennaio 2013.

Entro sei mesi prima del termine di scadenza le parti si incontreranno per definire il rinnovo della convenzione e, di comune accordo, le parti potranno in qualunque momento modificare la convenzione per particolari esigenze che potrebbero verificarsi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, li

Regione Piemonte
Ass.re Ing. Paolo Monferino

A.V.I.S. Piemonte
Pres.te Dott. Giuseppe Marescotti

FIDAS Federazione Regionale Piemonte.
Pres.te Dott. Agostino Re Rebaudengo

Consorzio Amici Banca del Sangue
Pres.te Geom. Fernando Prono

Croce Rossa Italiana
Com. reg.le DS Dott. Colum B.A. Donnelly

Attività	Rimborso euro
rimborsi per le attività associative	
donazione sangue intero	19,09
donazione di plasma in aferesi	22,50
donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla	26,52
rimborsi per le attività di raccolta (con materiale fornito dal Servizio trasfusionale)* ** ***	
raccolta sangue intero	43,28
raccolta plasma in aferesi	47,48
raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi)	47,48
donazione multipla	47,48
rimborsi per le attività associative più raccolta (con materiale fornito dal Servizio trasfusionale)* ** ***	
raccolta sangue intero	62,37
raccolta plasma in aferesi	69,98
raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi)	74,00
donazione multipla	74,00

* materiale obbligatoriamente fornito dal SIMT:

- a. sacche per la raccolta del sangue intero;
- b. materiale e strumentazione per la raccolta in aferesi;
- c. provette;
- d. materiale per la disinfezione;
- e. materiale e strumentazione per la determinazione dell'emoglobina pre-donazione.

** il SIMT provvederà inoltre a fornire il software gestionale per la raccolta degli emocomponenti e il servizio per lo smaltimento dei rifiuti.

*** la cifra comprende il costo dell'assicurazione. In alternativa va sottratto un costo medio e il costo reale va rimborsato a parte.

ALLEGATO B

Attività	Rimborso euro
rimborsi per le attività associative	
donazione sangue intero	19,09 + 0,37 + 0,59
donazione di plasma in aferesi	22,50 + 0,37
donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla	26,52 + 0,37
rimborsi per le attività di raccolta (con materiale fornito dal Servizio trasfusionale)* ** ***	
raccolta sangue intero	43,28
raccolta plasma in aferesi	47,48
raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi)	47,48
donazione multipla	47,48
rimborsi per le attività associative più raccolta (con materiale fornito dal Servizio trasfusionale)* * ***	
raccolta sangue intero	62,37 + 0,37 + 0,59
raccolta plasma in aferesi	69,98 + 0,37
raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi)	74,00 + 0,37
donazione multipla	74,00 + 0,37

* materiale obbligatoriamente fornito dal SIMT:

- a. sacche per la raccolta del sangue intero;
- b. materiale e strumentazione per la raccolta in aferesi;
- c. provette;
- d. materiale per la disinfezione;
- e. materiale e strumentazione per la determinazione dell'emoglobina pre donazione.

** il SIMT provvederà inoltre a fornire il software gestionale per la raccolta degli emocomponenti e il servizio per lo smaltimento dei rifiuti.

*** la cifra comprende il costo dell'assicurazione. In alternativa va sottratto un costo medio e il costo reale va rimborsato a parte.